



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 data 29-09-2020	OGGETTO: APPLICAZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA QUOTA VARIABILE AI FINI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID19.
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

ROSSI PIETRO	Presente	SINDACO
GHISELLI GIANCARLO	Assente	VICE SINDACO
SEVERINI FEDERICA	Presente	ASSESSORE
MARINO ACHILLE	Presente	CONSIGLIERE
CANTELLI DAVIDE	Assente	CONSIGLIERE
GABRIELLI LUIGI	Presente	CONSIGLIERE
GAMBERINI BEATRICE	Presente	CONSIGLIERE
GABRIELLI DANIELE	Presente	CONSIGLIERE
LATTANZI ALFONSO	Assente	CONSIGLIERE
ROSSI GUALBERTO	Presente	CONSIGLIERE
FERRANTE SABRINA	Presente	CONSIGLIERE

La seduta è svolta in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n.2/2020.

Presso la sede municipale, collegati a mezzo videocamera e dispositivo informatico sono presenti oltre

al Sindaco **ROSSI PIETRO** i seguenti Consiglieri :

SEVERINI FEDERICA
MARINO ACHILLE
GABRIELLI LUIGI
GAMBERINI BEATRICE
GABRIELLI DANIELE
ROSSI GUALBERTO

Collegati da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico, risultano presenti i seguenti
FERRANTE SABRINA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO **BALDELLI M.AURELIA** collegato da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **PIETRO ROSSI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Nominati gli scrutatori

SEVERINI FEDERICA

GABRIELLI DANIELE

FERRANTE SABRINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: APPLICAZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA QUOTA VARIABILE AI FINI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID19.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42, comma 2, TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Servizio Finanziario ha predisposto la seguente proposta;

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, Tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento TARI già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014, in seguito modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2016, vigente unitamente alle disposizioni generali ad essa riferite:

Capo I Applicazione del Tributo sui Rifiuti;

Capo II Criteri per la determinazione del tributo TARI;

Capo III Classificazione delle utenze e delle categorie di utenza;

Capo IV Disciplina delle riduzioni tributarie, delle agevolazioni e delle esenzioni;

Capo V Dichiarazione e gestione del tributo;

Capo VI Accertamenti, sanzioni, contenzioso, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art.6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal M.T.R. (All. "A" – Delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/Rif. del 03 marzo 2020, rubricata: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

VERIFICATO che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativa, quale Ente di Governo d’Ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU e l’Assemblea /Territoriale d’Ambito (A.T.A). Rifiuti di Pesaro e Urbino;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la procedura per l’approvazione del P.E.F. TARI e delle tariffe per l’anno 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della Tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. n. 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all’intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all’art.1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell’ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, che prevede: “ I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può’ essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

CHE, altresì, la competente Autorità di Ambito (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU non ha provveduto ad approvare il P.E.F. 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall’incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che, avvalendosi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo, il Consiglio Comunale di questo Comune ha proceduto quindi, in pari data, all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, confermando le tariffe 2019;

RICHIAMATI, inoltre:

- **il DPCM 9 marzo 2020** con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- **il DPCM 11 marzo 2020** che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono

state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo che:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessano di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL - Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

CHE, ancora, nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- **con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020** stabilendo che "... con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";
- con il documento N. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo M.T.R. da parte della stessa Autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il P.E.F. 2020 con il nuovo metodo M.T.R.;

PRESO ATTO, altresì, che:

- i con nota di approfondimento del 31/05/2020 IFEL-Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: "...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della Legge n.147/2013, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo, ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali";
- con nota del 9 giugno 2020 anche ANCI Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità stessa, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

VISTA la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

DATO ATTO che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione ARERA n.158/2020, ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate;
- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n. 4 la riduzione verrà applicata su domanda del contribuente, da prodursi entro il 10/10/2020, con apposito atto di notorietà predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione dell'avvenuto periodo di chiusura dell'attività, (vedi allegato);

VISTO che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 previsto entro il 30 settembre 2020. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale in pari data approva il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D. Lgs. n 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n.118/2001);

VERIFICATA l'entità delle agevolazioni sopra indicate sulla base dell'analisi della banca dati comunale TARI con riferimento alle **utenze non domestiche** che hanno obbligatoriamente sospeso l'attività nel periodo di emergenza COVID-19 per un ammontare di circa €. 4.800,00 e stimata in €. 1.450,00 la somma relativa alle agevolazioni che potrebbero essere applicate in relazione alle richieste presentate da parte dei titolari di attività che hanno sospeso volontariamente l'attività per almeno 30 giorni;

PRECISATO che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

PRESO ATTO che:

- ÿ con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- ÿ con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ÿ con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- ÿ con successivo decreto legge il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 luglio 2020;
- ÿ l'art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine

ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, "in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali" (così l'incipit della disposizione);

VISTI:

- i l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- ii l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRECISATO che, seppur l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..", si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

RAMMENTATO che la disciplina della Legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre-1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile del Servizio Amministrativo, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle Entrate;

PROPONE

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di applicare, per l'anno 2020, una riduzione percentuale, su base annua, della quota variabile del 25%, alle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione n.158/2020 di ARERA che, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria,

3) di stabilire che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n. 4 la riduzione verrà applicata su domanda del contribuente, da prodursi entro il 10/10/2020, con apposito atto di notorietà predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione dell'avvenuto periodo di chiusura dell'attività, (vedi allegato); così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni COVID-19 fissati da ARERA con la citata delibera n.158/2020, senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nel beneficio;

4) di precisare che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali" (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

6) di trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI Regolarità tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Li, settembre 2020

IL Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Danilo Guerra

PARERE DI Regolarità contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Li settembre 2020

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Danilo Guerra



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)

Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413

E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA' PER EMERGENZA DA COVID-19

UTENZE NON DOMESTICHE

(delibera di Consiglio Comunale n. _7 del __/__/2020)

Il/ la sottoscritta _____, nat_ il / / a ,
_____ residente a _____ in
via _____ n. _____, in qualità di
titolare/rappresentante legale della ditta _____
con sede legale a _____ C.F. _____ partita IVA
_____ e-mail _____ PEC
_____ Tel. _____ contribuente ai fini della tassa sui rifiuti
(TARI) in via _____ n. _____ per utilizzo al fine di (indicare il
tipo di attività svolta)

Visto che la delibera di C.C. n. __ del __/__/2020 prevede che alle "attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria" per **almeno 45 gg.** , si applica, a domanda del contribuente da presentarsi entro il 10/10/2020, la riduzione della quota variabile del 25%;

CHIEDE

la riduzione della TARI prevista dalla Delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2020 per l'utenza sopra indicata.

A tal fine,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che, a causa della pandemia COVID-19, l'attività in parola è stata sospesa per il periodo dal _____

al _____, sulla superficie di mq. _____(da indicare solo in caso di attività promiscua);

- di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Data _____

IL DICHIARANTE

(firma leggibile per esteso)

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che:

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 03.08.2020 AD oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Udita la relazione illustrativa del punto all'ordine del giorno effettuata dal Responsabile del settore finanziario presente in aula

Con voti favorevoli n° 6 e n° 2 astenuti (Rossi Gualberto e Ferrante Sabrina) resi per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: " APPLICAZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA QUOTA VARIABILE AI FINI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID19.

Con identica votazione unanime resa per appello nominale;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Danilo Guerra

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

F.to Danilo Guerra



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)
Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it
Pec: comune.montecopiolo@emarche.it

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE :

OGGETTO :“APPLICAZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA QUOTA VARIABILE AI FINI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID 19. “

Il Revisore Unico del Comune di Montecopiolo, Dott.ssa Laura Tartaglini,

Vista

La proposta di delibera del Consiglio Comunale trasmessa dall'ente a mezzo mail il giorno 17/09/2020 al fine di esprimere il presente parere ai sensi dell'art.239,comma 1, lettera b, TUEL

Richiamato

- La normativa vigente in materia come esposta nella proposta di delibera di cui all'oggetto in relazione alla istituzione, la gestione e la regolamentazione della TARI (tariffa raccolta e gestione rifiuti), tassa che permane nonostante l'abolizione della IUC ;
- Le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da Covid -19 ;
- L'art.107 del DL 18/2020 che consente per l'anno 2020 di approvare i bilanci preventivi ed i regolamenti relativi alle entrate entro il termine del 30/09/2020 con valenza a far tempo dal 1/1/2020 ;
- Il medesimo art.107 comma 5 del DL18/2020, per come convertito in Legge 24/04/2020, n.27, secondo cui “ i Comuni possono , in deroga all'art.1, commi 654 e 683 , della Legge 27/12/2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 , anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni , a decorrere dal 2021 “.
- L'art.138 del DL 19 maggio 2020, n.34 con il quale è stato previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020 al 30/09/2020.

Richiamate le Deliberazioni di AREA

- N.52/57 del 03/03/2020 in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ;
- N.158 del 05/05/2020 rubricata “ Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati , urbani ed assimilati, alla luce della emergenza COVID - 19;
- N.238 23/06/2020

Rilevato

che attualmente nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativa, quale Ente di Governo D'Ambito (EGATO) di cui all'art.3 bis del DL n.138/2011, convertito dalla L.148/2011, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) N.1 Marche Nord PU e l'Assemblea territoriale ATA Rifiuti di Pesaro Urbino.

Tutto ciò premesso

L'Amministrazione comunale, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera N.158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza Covid, **ha definito i criteri per determinare la riduzione a carico delle utenze non domestiche**.

Tali criteri, illustrati nella proposta di Delibera di cui all'oggetto, prevedono essenzialmente le seguenti tipologie di riduzioni tariffarie:

- Una **riduzione** percentuale della quota variabile **del 25%** per tutte le attività economiche rientranti nelle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione AREA N.158 e riportate in Delibera;
- La riduzione per le fattispecie 1/2/3 sarà applicata autonomamente dall'Ente, mentre per la fattispecie 4 sarà applicata su domanda del contribuente da produrre entro il 10/10/2020.

Il Revisore osserva che, come illustrato nelle proposte di Delibera in oggetto, la riduzione delle Entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della riduzione del 25% della quota variabile delle utenze non domestiche stimata complessivamente in:

- € 4.800,00 per le attività che hanno sospeso obbligatoriamente per il COVID;
- € 1.450,00 per le attività che hanno sospeso volontariamente per almeno 30 giorni e che presentano richiesta.

Trova copertura mediante l'utilizzo del "**Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali**", e qualora opportuno e necessario tramite variazioni al Bilancio di previsione.

Il **Revisore**, concordando con la procedura tracciata e preso atto della complessità delle procedure di determinazione della riduzione della tariffa e della individuazione delle attività sospese totalmente o parzialmente, **suggerisce di monitorare l'attuazione di tale delibera in modo rigoroso.**

Richiamati

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario
- Lo Statuto comunale
- Il Regolamento TARI vigente approvato dal Consiglio Comunale con la Delibera N.24 del 30/09/2014 in seguito modificata con la Delibera del Consiglio Comunale N.6 28/04/2016.
- Il TUEL

Ciò premesso , il Revisore

EPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla congruità , coerenza ed attendibilità della proposta di Delibera consiliare avente ad oggetto : **“APPLICAZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA QUOTA VARIABILE AI FINI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID . “**

Ancona 23/09/2020

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Laura Tartaglini



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

II SINDACO
F.to PIETRO ROSSI

II SEGRETARIO
F.to BALDELLI M.AURELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 07-10-2020 al 22-10-2020 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

Li 07-10-2020

E' copia conforme all'originale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo



ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 29-09-2020

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo
